

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale

Notifica per pubblici proclami ai sensi del decreto 360/19 nel giudizio

R.G. 2834/19, di appello avente a oggetto ottemperanza a sentenza in

materia di ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre

Italiana Televisioni S.r.l., con sede a Napoli, Via F. Giordani 42, P.IVA 06400231210, in persona del legale rapp.te *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via A. Gramsci 14, ha proposto il giudizio in epigrafe contro l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero dello Sviluppo Economico, per l'annullamento e/o la riforma *in parte qua* della sentenza 2542/19 del TAR Lazio – Roma. Italiana Televisioni aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio – Roma i provvedimenti di pianificazione e assegnazione dei numeri dell'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre in forza dei quali le era stato assegnato il numero 187 per il proprio palinsesto storico a marchio *Canale 34*. Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza 6901/11, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 4658/12. Negli ormai sette anni trascorsi il MISE non ha mai ottemperato al *dictum* giudiziario, costringendo Italiana Televisioni a proporre il ricorso per ottemperanza rubricato al n. R.G. 8268/16 del TAR Lazio – Roma. Con la sentenza 2542/19 appellata il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e respinto quella risarcitoria. Italiana Televisioni impugna la sentenza nelle parti in cui ha statuito che: (A) *“Si ribadisce dunque che: “in ottemperanza della sentenza in esame, la ricorrente deve essere in primo luogo ammessa a partecipare alla procedura di cui al bando del 2 maggio 2016, tenendo conto, tra i criteri ex art.32, comma 2 del D.Lgs. n.177 del 2005, dei dati di ascolto*

ante assegnazione del numero di canale 187. In secondo luogo il Ministero, a conclusione della suddetta procedura e comunque non oltre il termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, dovrà emettere il bando per l'assegnazione della nuova numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, con ammissione del pari alla gara della ricorrente, considerando per la stessa i dati di ascolto conseguiti prima dell'assegnazione del numero di canale 187.” (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.5274 del 2017).”; e che **(B)** *“In relazione alla domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente, occorre rilevare che “la pretesa risarcitoria va di contro respinta, per l’indeterminatezza e l’inattualità allo stato del danno, compiutamente apprezzabile solo all’esito delle procedure summenzionate.” (cfr. parimenti TAR Lazio, III, n.5274 del 2017).” e, pertanto, “Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.”, per i due ordini di motivi di seguito sintetizzati. Quanto alle modalità dell’ottemperanza, la sentenza ha ordinato di rivalutare la posizione di Italiana Televisioni applicando quale parametro correttivo “i dati di ascolto conseguiti prima dell’assegnazione del numero di canale 187”. Tuttavia l’appellante aveva chiesto ulteriori criteri perequativi dello svantaggio provocato dall’enorme protrazione dell’illegittima inerzia della P.A. (quali l’assegnazione di un’apposita numerazione nel primo blocco destinato alle emittenti locali [10-19], o la considerazione dei dati di ascolto conseguiti prima dell’assegnazione del numero 187 con attribuzione di un punteggio per ogni anno di ritardo nell’esecuzione della sentenza per compensare lo svantaggio dovuto alla mancata ottemperanza), e ritiene che il TAR abbia del tutto omesso di*

pronunciarsi su tale aspetto. Quanto alla domanda di danni, nella sentenza appellata il TAR rinvia a separato giudizio ritenendo indeterminato e non attuale il danno. Tuttavia, Italiana Televisioni ritiene che il danno si sia realizzato, sia apprezzabile e sia stato dimostrato in giudizio attraverso la corposa documentazione (inclusi due elaborati peritali) versata in atti e che il TAR ha del tutto ommesso di considerare sia ai fini dell'attualità del danno sia ai fini della quantificazione. Con il citato decreto 360/19 il Consiglio di Stato ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di una sintesi del *petitum* giudiziale e delle censure contenute nel ricorso sui siti istituzionali del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché in Gazzetta Ufficiale. La presente notificazione è perciò rivolta nei confronti di tutti fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dall'assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.

Avv. Domenico Siciliano